

Febbraio 2002, Anno 2, n. 1

Sommario

NORMATIVE

Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per il 2002

Anche per quest'anno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha decretato le limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati, limitazioni contenute nell'art. 1 del D.M. 5 dicembre 2001.

Alcune condizioni particolari sono contenute nell'art. 2, mentre nell'art. 3 - punto 1 - paragrafo p, viene confermata l'esenzione dal divieto ai veicoli per spurgo pozzi neri o condotte fognarie.

Riportiamo di seguito lo stralcio del D.M. suddetto: l'art. 1, con il calendario dei divieti, e l'art. 3 con le parti che riguardano la categoria degli operatori spurgo pozzi neri o condotti fognari.

Il testo integrale del D.M. 5 dicembre 2001 è consultabile nel sito dell'associazione: www.associazioneeaspi.it

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 2001

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6 comma 1 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1) e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada (2);

Decreta:

Art. 1

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2002 di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
- c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- d) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 marzo;
- e) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;
- f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° aprile;
- g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- h) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° maggio;
- i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 maggio, limitatamente alle province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli diretti all'estero;
- j) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 giugno;
- k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 luglio;
- l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 luglio;

- m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 luglio;
- n) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 26 luglio;
- o) dalle ore 7,00 del 27 luglio alle ore 7,00 del 28 luglio;
- p) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 2 agosto;
- q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 agosto;
- r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 10 agosto;
- s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
- t) dalle ore 7,00 del 17 agosto alle ore 7,00 del 18 agosto;
- u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 24 agosto;
- v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 31 agosto;
- w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 settembre;
- x) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
- y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
- aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2

omissis...

Art. 3

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi :

omissis...

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

omissis.....

**Sul sito internet dell'associazione
www.associazioneeaspi.it
troverete il testo integrale del Decreto in oggetto.**